Civile Ord. Sez. 5 Num. 27365 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 20/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24336/2018 R.G. proposto da:

Magnani Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ceriana

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .

-controricorrente-

nonché contro

Comune Genova in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 104/2018 depositata il 01/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato la legittimità dell'atto impugnato (preavviso di fermo amministrativo);

2. ricorre per cassazione Magnani Alessandro con cinque motivi di ricorso, come integrati dalla memoria;

3. il Comune di Genova è rimasto intimato;

4. l'Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita dopo la rinotifica del ricorso per cassazione disposta con ordinanza interlocutoria n. 7768/2026, con richiesta preliminare di estinzione del processo per avere il contribuente aderito alla definizione agevolata dei carichi, ex art. 1, quarto comma, d. l. n. 148 del 2017, perfezionata con il pagamento del 1° agosto 2018; inoltre il processo relativo al fermo è stato definito con sentenza di primo grado n. 892/13/14 depositata il 5 maggio 2014; nel merito, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso. A tale istanza si è associato con memoria il contribuente ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve dichiararsi l'estinzione del processo in quanto il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 1, quarto comma, d. l. n. 148 del 2017, perfezionata con il pagamento del 1° agosto 2018. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate («In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» Cass. Sez. 5, 09/10/2020, n. 21826, Rv. 659298 - 01).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Trattandosi di estinzione per causa sopravvenuta, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 6, 07/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 – 02).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del processo;

spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale